

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Reddito di Inclusione (REI) Requisiti 2018



[1]

Categoria:

[Servizi per il sociale](#) [2]

Fonte:

[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) [3]

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. I cittadini possono richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni. Il REI si compone di due parti:

1. un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
2. un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Dal 1° gennaio 2018 il REI ha sostituito il [SIA \(Sostegno per l'inclusione attiva\)](#) [4] e l' [ASDI \(Assegno di disoccupazione\)](#) [5].

A CHI SI RIVOLGE

Il REI nel 2018 viene erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti di residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere congiuntamente:

- cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti familiari

Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 192) abroga dal 1° luglio 2018 tutti i requisiti familiari (presenza di un minorenni, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne). Pertanto, **a partire dal 1° giugno 2018, possono presentare domanda tutti coloro che possiedono gli altri requisiti, indipendentemente dalla composizione familiare.**

Al riguardo si sottolinea che **il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE non coincide necessariamente con la famiglia anagrafica**. Salvo casi particolari, la normativa ISEE prevede infatti che i coniugi fanno parte dello stesso nucleo anche se con diversa residenza anagrafica; i figli minori di 18 anni fanno parte del nucleo del genitore con il quale convivono; i figli maggiorenni, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori anche se non conviventi, se risultano a loro carico ai fini Irpef. A tal fine si chiarisce che sono considerati fiscalmente a carico se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore ISEE ^[6] in corso di validità non superiore a **6mila euro**;
- un valore ISRE ^[7] (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a **3mila euro**;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a **20mila euro**;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a **10mila euro** (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Altri requisiti

Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

- non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl ^[8]) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

IL BENEFICIO ECONOMICO

Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (vedi tabella 1) e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.

Tabella 1: valore mensile massimo del beneficio economico

?Numero componenti	?Beneficio massimo mensile
?1	?187, 50 €
?2	?294, 50 €
?3	?382, 50 €
?4	?461,25 €
?5	?534,37 €*
?6 o più	?539,82 €*

** Importi modificati per effetto della Legge di Bilancio 2018*

In particolare, il valore del beneficio massimo mensile è **ridotto dell'importo mensile degli eventuali trattamenti assistenziali** percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio l'indennità di accompagnamento.

Inoltre, se i componenti del nucleo familiare percepiscono dei redditi, il beneficio mensile del REI è ulteriormente **ridotto di un importo pari al valore dell'ISR** adottato ai fini ISEE (non considerando i benefici assistenziali già sottratti). L'ISR tiene conto, tra l'altro, delle spese per l'affitto (che vengono sottratte dai redditi fino a un massimo di 7mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e dei redditi da lavoro dipendente (che vengono sottratti per il 20%, fino ad un massimo di 3mila euro).

Per sapere di più su come si calcola il beneficio effettivo di REI [clicca qui](#) ^[9]

Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità.

Per fruire del REI occorre avere una attestazione ISEE in corso di validità. Poiché l'ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno, al fine di evitare la sospensione del beneficio, chi presenta la domanda per il REI dal 1° gennaio 2018 deve essere già in possesso dell'attestazione ISEE 2018.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta. Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività.

Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto senza giustificato motivo o se, per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell'attestazione ISEE, risulta aver percepito un

importo superiore a quello che gli sarebbe spettato, l'importo versato sulla Carta può essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. Sono inoltre previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio sia stato fruito in maniera del tutto illegittima per effetto di dichiarazioni false riscontrate nell'attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di relativo benessere.

Calcolo del beneficio massimo mensile

Per una famiglia composta da un singolo componente, la soglia di riferimento per il calcolo del beneficio massimo mensile è pari a 2.250 euro (vale a dire il 75% dei 3mila euro previsti dal decreto in sede di prima applicazione) e cresce in base al numero dei componenti il nucleo familiare, sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. Il beneficio massimo mensile si ottiene, quindi, dividendo l'importo annuo per 12 mensilità (vedi tabella 1).

Tabella 2: importo annuo del beneficio massimo

?Numero componenti	?Scala di equivalenza ISEE	?Soglia di riferimento in sede di prima applicazione
?1	1.00	2.250,00 €
?2	1.57	?3.532,50 €
?3	2.04	?4.590,00 €
?4	?2.46	?5.535,00 €
?5	2.85	?6.412,50 €*
??6 o più	?3,20	6.477,90 €**

* Importi modificati per effetto della Legge di Bilancio 2018

** La soglia non può eccedere il valore annuo dell'assegno sociale incrementato del 10%, pari per il 2018 a 6.477,90€

PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Il **Progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune**, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

Il **Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni** che vengono individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

La valutazione è organizzata in un'analisi preliminare, (da svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta del REI) e in una più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa. Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione (varie misure di politica attiva del lavoro, in capo ai Centri per l'impiego, previste dai decreti attuativi del Jobs Act - D.lgs. 150/2015, artt. 20 e 23).

Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Solo per il 2018, il beneficio economico verrà concesso per un periodo massimo di 6 mesi, anche in assenza della sottoscrizione del progetto.

ITER DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata presso il Comune di residenza e/o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni. Nei punti di accesso al REI viene offerta assistenza per la compilazione del modulo di domanda e vengono fornite informazioni, consulenza e orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

- **Nuovo modello di domanda** ^[10] per le istanze presentate dal 1° giugno 2018

Il beneficio viene concesso dall'Inps che, con la **Circolare n. 172 del 22 novembre 2017** ^[11] ha messo a disposizione degli operatori le prime istruzioni operative, tra cui il **modello REI-COM** ^[12], da compilarsi nel caso di variazione della situazione lavorativa in corso di erogazione del beneficio. Per sapere di più su quando è necessario compilare il modello REI-COM consulta le **slide sul calcolo del beneficio** ^[9].

Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all'Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. L'Inps, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste Italiane la disposizione di accredito. Poste emette la Carta REI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l'indirizzo indicato nella domanda.

Attraverso il **servizio online dell'INPS** ^[13] l'interessato, accedendo con le proprie credenziali, può consultare lo stato della propria domanda inviata dal Comune all'INPS.

CARTA REI

Il beneficio economico viene versato mensilmente su una **carta di pagamento elettronica** (Carta REI). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato. La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:

- prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro, al costo del servizio (1 euro di commissione per i prelievi negli ATM Postamat; 1,75 euro per i prelievi negli altri circuiti

bancari) ;

- fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati;
- pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali;
- avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate [14], con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.

La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti. Per approfondimenti sull'utilizzo della Carta REI vai al sito di Poste [15] oppure consulta l'informativa [16].

LE RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI: IL PON INCLUSIONE

Per assicurare una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali devono garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e attivare misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico (quali la formazione, i tirocini, le borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale).

Per far questo, oltre a una quota del Fondo nazionale per la lotta alla povertà, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali possono accedere alle risorse del primo Programma Operativo Nazionale dedicato interamente all'inclusione sociale (**PON Inclusione** [17]), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, che supporta il potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi per l'impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.).

Le risorse del PON vengono assegnate attraverso "Avvisi non competitivi". L'Avviso n. 3/2016 [18] ha destinato i primi 486 milioni di euro agli Ambiti territoriali per gli interventi rivolti ai beneficiari del SIA/REI e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, da realizzare nel periodo 2016-2019 in conformità con le Linee guida [19] condivise in Conferenza unificata. Si è completato il processo di approvazione dei progetti ed è in corso l'erogazione delle risorse.

PER COLORO CHE GIÀ BENEFICIANO DEL SIA

Coloro ai quali è stato riconosciuto il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) [4] nell'anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste. I beneficiari del SIA saranno inoltre abilitati, a partire dal 1° gennaio 2018, ai prelievi di contante entro il limite previsto per il REI (240 euro al mese).

Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, **possono richiedere la trasformazione del SIA in REI**. In ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al REI, la durata del REI sarà ridotta del numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. Il beneficio, in tal caso, verrà erogato sulla stessa Carta di pagamento.

Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al REI, alla scadenza del SIA possono comunque richiedere l'accesso al REI, se in possesso dei requisiti. In questo caso il REI avrà una durata massima di 6 mesi, al fine di assicurare una copertura complessiva del


beneficio (SIA+REI) pari a 18 mesi.

A decorrere dal 1° novembre 2017 la richiesta per il SIA non può più essere presentata.

A decorrere dal 1° marzo 2019 la richiesta per il REI non può più essere presentata.

Allegati:

 [nuovo-modulo-di-domanda-rei.pdf](#) [20]

 [rei-calcolo-beneficio.pdf](#) [21]

Data di scadenza:

Sabato, 2 Marzo, 2019

[22]

URL Sorgente: <https://informacittaolbia.spsrl.org/categoria/servizi-il-sociale/ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-reddito-di-inclusione>

Collegamenti

- [1] <https://informacittaolbia.spssrl.org/sites/default/files/articoli-categoria/immagini/rei-.png>
- [2] <https://informacittaolbia.spssrl.org/categoria/servizi-il-sociale>
- [3] <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-Rel/Pagine/default.aspx>
- [4] <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx>
- [5] <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/ASDI/Pagine/default.aspx>
- [6] <http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx>
- [7] <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-Rel/Documents/ISRE.pdf>
- [8] <http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Naspi/Pagine/default.aspx>
- [9] <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-Rel/Documents/REI-CALCOLO-BENEFICIO.pdf>
- [10] <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-Rel/Documents/Nuovo-modulo-di-domanda-REI.pdf>
- [11] <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-Rel/Documents/Circolare-INPS-172-del-22-11-2017.pdf>
- [12] <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-Rel/Documents/Circolare-INPS-172-del-22-11-2017-Allegato-3.pdf>
- [13] <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51585#h3heading4>
- [14] <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Carta-Acquisti/Pagine/Sconti-nei-negozi-convenzionati-.aspx>
- [15] <https://www.poste.it/carta-rei.html>
- [16] <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-Rel/Documents/Informativa-sull-utilizzo-della-Carta-SIA-REI.PDF>
- [17] <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Pagine/default.aspx>
- [18] <http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-PON-Inclusione-3-agosto-2016.aspx>
- [19] <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Documents/SIA-Linee-guida-progetti-presa-in-carico-2016.pdf>
- [20] https://informacittaolbia.spssrl.org/sites/default/files/articoli_categoria/allegati/nuovo-modulo-di-domanda-rei.pdf
- [21] https://informacittaolbia.spssrl.org/sites/default/files/articoli_categoria/allegati/rei-calcolo-beneficio.pdf
- [22] <https://www.addtoany.com/share?url=https%3A%2F%2Finformacittaolbia.spssrl.org%2Fcategoria%2Fservizi-il-sociale%2Fministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-reddito-di-inclusione&title=Ministero%20del%20Lavoro%20e%20delle%20Politiche%20Sociali%3A%20Reddito%20di%20>